

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 18 novembre 2011¹;

visto il parere del Consiglio federale del 9 dicembre 2011²,

decreta:

I

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988³ concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1

¹ L'indennità di previdenza ammonta annualmente al 26 per cento dell'importo delle indennità imponibili che un parlamentare ha ricevuto per l'attività parlamentare svolta nei 12 mesi precedenti. Il parlamentare finanzia tale indennità in ragione di un quarto.

II

La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.

¹ FF **2012** 265

² FF **2012** 275

³ RS **171.211**

